



# COMUNE DI CASAL VELINO

## PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 0 8147
<b>DELIBERAZIONE N. 18</b> in data: <b>31.05.2008</b> Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

L'anno **duemilaotto** addi **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - GIORDANO DOMENICO	P	10 - CAPUTO ANTONIO	P
2 - LISTA LUIGI	P	11 - FERRAZZANO PIETRO	P
3 - DI FEO BIAGIO	P	12 - PINTO DOMENICO	A
4 - D'ARIENZO FRANCO	P	13 - CAMMAROTA ANTONIETTA	A
5 - PISAPIA SILVIA	P	14 - DE MARCO ELIGIO BIAGIO	A
6 - GIORDANO GIOVANNI	P	15 - MORINELLI FRANCO	A
7 - PINTO ANGELO	A	16 - D'AIUTO DANIELE	P
8 - CAMMAROTA GIOVANNI	A	17 - GIORDANO PASQUALE	P
9 - MONDELLI PASQUALE	P		

Totale presenti 11

Totale assenti 6

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **GIORDANO DOMENICO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 195 del 20.05.2008

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO**

**F.to**

\_\_\_\_\_ Lucio Esposito \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE**

**F.to**

\_\_\_\_\_ Lucio Esposito \_\_\_\_\_

Ad Iniziativa del:  Sindaco  
 Assessore al ramo  
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

**Visto** l'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, ove viene stabilito che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Vista** la Legge n.212 del 27 luglio 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

**Visto** l'art.27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n.448, ove viene sancito che il termine per deliberare l'approvazione dei regolamenti comunali riguardanti entrate tributarie è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Visto** il provvedimento del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2007 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2008 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

**Premesso che:**

- il Consiglio Comunale con delibera nr. 76 del 7.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni ha proceduto in base alle norme di legge all'approvazione del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

**Considerato** che la legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei tributi locali, delegando alla potestà regolamentare dei Comuni il compito di disciplinare diversi aspetti della materia;

**Appurata** la necessità di approvare un nuovo regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 507/93;

**Visto** il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Ritenuto** far luogo ad aggiornare e modificare il contenuto del vigente regolamento, di cui all'allegato al presente quale parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n.267/2000;

### **P R O P O N E (a deliberato)**

1) di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come da bozza allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Finanziari affinché provveda agli adempimenti previsti dall'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, secondo le modalità di cui alla Circolare Ministero delle Finanze n.101/E del 17 aprile 1998.

3) di revocare la deliberazione consiliare n. 76 del 7.12.1998.

## INDICE

<b>Capo Primo</b>	<b>NORME GENERALI</b>
<i>Art. 1</i>	<i>Istituzione del canone</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Tipologia delle occupazioni e durata</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Oggetto del canone ed esclusioni</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetti obbligati al pagamento del canone</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Responsabile gestionale del canone</i>
<b>Capo Secondo</b>	<b>PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO</b>
<i>Art. 7</i>	<i>Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Domanda di concessione o autorizzazione</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Rilascio della concessione o autorizzazione</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Contenuto della concessione o autorizzazione</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Obblighi del titolare del provvedimento</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Rinuncia all'occupazione</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Decadenza della concessione o autorizzazione</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Nuova concessione o autorizzazione per subentro</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Rinnovo della concessione o autorizzazione</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Occupazioni d'urgenza</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Occupazioni abusive</i>
<b>Capo Terzo</b>	<b>TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE</b>
<i>Art. 19</i>	<i>Misura delle occupazioni</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Determinazione della tariffa di base</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Determinazione del canone</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi</i>
<b>Capo Quarto</b>	<b>AGEVOLAZIONI – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSI</b>

<i>Art. 25</i>	<i>Agevolazioni</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Modalità e termini di pagamento</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Penalità, indennità, sanzioni</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Definizione agevolata della penale</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Rimborsi</i>
<b>Capo Quinto</b>	<b>NORME FINALI – PUBBLICITA’ - ENTRATA IN VIGORE</b>
<i>Art. 32</i>	<i>Norme Finali</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Pubblicità</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Entrata in vigore</i>
<b>Allegato A</b>	<b>Categorie Vie - Elenco</b>
<b>Allegato B</b>	<b>Categorie Mercati- Elenco</b>

# CAPO PRIMO

## Norme generali

### Art. 1 Istituzione del Canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

### Art. 2 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. In particolare vengono disciplinate:
  - le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
  - la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
  - le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
  - le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
  - le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
  - la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
  - i rimborsi e le relative procedure.

### Art. 3 Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del

rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno.

4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazione abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

#### **Art. 4**

#### **Oggetto del Canone ed esclusioni**

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.
3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.
4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:

*(l'elenco che segue è puramente indicativo dal momento che l'art. 63 del D. Lgs. 446/1997 lascia la più ampia discrezionalità)*

a)	Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
b)	Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
c)	Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
d)	Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
e)	Occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari.
f)	Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
g)	Occupazioni effettuate con tende solari.
h)	Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersona.
i)	Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
l)	Occupazioni di aree cimiteriali.
m)	Occupazioni con distributori automatici di sigarette e prodotti vari, cassette postali.
n)	Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.

o)	Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
p)	Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore.
q)	Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.
r)	Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi.
s)	Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.
t)	Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A. S. L. e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazioni;
u)	Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.
v)	Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto disposto all'art. 20, commi 2, 3, 4 e 5.
z)	Occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
aa)	Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune.
bb)	Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
cc)	Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
dd)	Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
ee)	Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.

## Art. 5

### Soggetti obbligati al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.



2. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il Canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguali dai titolari delle licenze.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

#### **Art. 6**

#### **Responsabile gestionale del Canone**

1. Il responsabile della attività gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento è il \_\_\_\_\_  
preposto allo specifico Servizio.

## **CAPO SECONDO**

### **Procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per occupazioni di suolo pubblico**

## **Art. 7**

### **Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

## **Art. 8**

### **Domanda di concessione o autorizzazione**

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio Comunale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve contenere i seguenti elementi:
  - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
  - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
  - indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
  - individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
  - misura dell'occupazione;
  - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
  - dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione.

## **Art. 9**

### **Rilascio della concessione o autorizzazione**

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge a condizione che il Comando di P.M. e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso il competente parere favorevole.
2. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.

### **Art. 10**

#### **Contenuto della concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
  - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
  - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
  - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
  - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
  - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
  - f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
  - g. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
  - h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
2. Al provvedimento, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art. 6.

### **Art. 11**

#### **Obblighi del titolare del provvedimento**

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
  - a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionari o autorizzati;
  - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento;
  - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;

- d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate
- e. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- f. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- g. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
- h. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- i. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- j. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di anni 5 (cinque) annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;

## **Art. 12**

### **Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.
5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

**Art. 13**  
**Rinuncia all'occupazione**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art.27 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

**Art. 14**  
**Decadenza della concessione o autorizzazione**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
  - a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
  - b. in caso di mancato pagamento del Canone
  - c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

## **Art. 15**

### **Nuova concessione o autorizzazione per subentro**

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

## **Art. 16**

### **Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
2. La domanda di cui al comma 1° dovrà essere prodotta almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

## **Art. 17**

### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata

dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
  - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
  - b. dare immediata, e comunque non oltre un'ora prima dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
  - c. presentare la domanda di cui all'art. 8 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

### **Art. 18** **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.

# CAPO TERZO

## Tariffa – Determinazione del canone e criteri di applicazione

### Art. 19

#### Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro,. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 22 ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

A	<b>PASSO CARRABILE</b>
	Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni.



<b>B</b>	<b>ACCESSO A RASO</b>
	Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.
<b>C</b>	<b>OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO</b>
	Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
<b>D</b>	<b>AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI</b>
	Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
<b>E</b>	<b>AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO</b>
	Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.
<b>F</b>	<b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTI</b>
	Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.
<b>G</b>	<b>AREE MERCATALI E POSTEGGI</b>
	Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
<b>H</b>	<b>OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.</b>

	Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
<b>I</b>	<b>OCCUPAZIONI ECCEDENTI 1.000 MQ.</b>
	Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

### **Art. 20**

#### **Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali**

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n.3 categorie di cui agli allegati "A" e "B".

### **Art. 21**

#### **Determinazione della tariffa di base**

1. La tariffa base, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è comprensiva del valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività:

<b>A</b>	<b>OCCUPAZIONI TEMPORANEE</b>
	Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato è di: 1^ categoria = €.0,77 2^ categoria = €.0,67 3^ categoria = €.0,52
<b>B</b>	<b>OCCUPAZIONI PERMANENTI</b>
	Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa annua per metro quadrato è di : 1^ categoria = €.26,34 2^ categoria = €.21,17 3^ categoria = €. 17,56

2. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa base corrispondente alla categoria più elevata.

### **Art. 22**

#### **Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento**

Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

La tassa, con i criteri e le misure dello spazio occupato di cui ai precedenti artt. 18 e 19, si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

1. fino a 6 ore - riduzione del 75 per cento della tariffa base;
2. fino a 12 ore - riduzione del 50 per cento della tariffa base;
3. oltre le 12 ore e fino a 24 ore - tariffa intera -

Per le occupazioni temporanee si applica:

1. fino a 14 giorni tariffa intera;
2. oltre 14 giorni e fino ai 90 giorni il 50 per cento di riduzione

### **Art. 23**

#### **Maggiorazioni della tassa**

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento (*aumento massimo 50%*).

Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanea di carattere ordinario senza alcuna maggiorazione. (*aumento massimo 30%*).

### **Art. 24**

#### **Riduzioni della tassa permanente**

In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1. Ai sensi dell' art. 42 comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
2. Ai sensi dell'art. 44 comma 1, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera c, la tariffa è ridotta fino del 30% (la tariffa può essere ridotta fino a 1/3);
3. Ai sensi dell'art 44 comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;
4. Ai sensi dell'art. 44 comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
5. Ai sensi dell'art. 44 comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dall'art.20 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Ai sensi dell'art. 44 comma 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo comma dell'art. 28 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello

segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%(la tariffa può essere ridotta fino al 10%);

7. Ai sensi dell'art. 44 comma 9, la tariffa è ridotta al 10 per cento (la tariffa può essere ridotta fino al 10% ) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8. Ai sensi dell'art. 44 comma 10, per i passi carrai di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30%(la tariffa può essere ridotta fino al 30%).

### **Art. 25**

#### **Passi carrai- affrancazione dalla tassa**

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

### **Art. 26**

#### **Riduzioni tassa temporanea**

1. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 30 per cento (*la tariffa può essere ridotta fino a 1/3*).
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 70 per cento (*riduzione minima da applicare alla tariffa 70%* ) e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.
4. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
5. La tariffa base per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 50(*riduzione massima da applicare alla tariffa 50%* ) per tutte le categorie di cui all'ultimo comma del precedente articolo 15 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante

convenzione, su apposito modulo predisposto dal Comune, a tariffa ridotta del 50 per cento.

8. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

#### **Art. 27**

#### **Occupazione realizzate con cavi condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio**

La tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è stabilito forfetariamente in € 0,774(fino a 20.000 abitanti € 0,774 ) per utenza ed è commisurata al numero complessivo delle utenze riferite al 31.12 dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT rilevati al 31.12 dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,45. La medesima misura di tariffa annua è dovuta dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

## **CAPO QUARTO**

### **Agevolazioni - Modalità e termini di pagamento - Sanzioni - Diffida ad adempiere – Ingiunzione di pagamento - Riscossione coattiva - Rimborsi**

#### **Art. 28** **Esenzione dalla tassa**

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15/11/1993 n. 507:

1. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni Province, Comuni, Consorzi ed Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c. D.P.R. n. 917/86 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
2. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
3. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
4. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
5. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
6. Le occupazioni di aree cimiteriali.
7. Gli accessi carrabili e le aree di sosta destinati ai soggetti portatori di handicap.

Sono altresì esonerati, ai sensi del comma 67 - art. 3 della legge 549/95, dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

## **Art. 29**

### **Esclusione dalla tassa**

Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Ai sensi dell'art. 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale.

Ai sensi dell'art 42 comma 4 del D.Lgs. 507/93, così come indicato dalla legge 549 del 28/12/1995 comma 59 articolo 3, non si fa luogo alla tassazione, eccettuato il caso di cumulabilità di superficie di cui all'articolo 18, delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Ai sensi del comma 62 dell'art. 3 della Legge 549/95, la tassa non si applica per occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi"

Ai sensi dell'art. 3 lett. b) del comma 63 della Legge 549 del 28/12/1995, sono esonerate dalla tassa le aree permanentemente destinate a parcheggio a pagamento su cui viene corrisposto il canone di concessione.

*Possibilità di escludere dalla tassa, ai sensi dell'art.45 comma 3, tende o simili fisse o retrattili*

## **Art. 30**

### **Modalità e termini di pagamento**

Per le occupazioni permanenti la prima rata della tassa va pagata al rilascio della concessione e/o autorizzazione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo.

Le successive annualità , in mancanza di variazioni nelle occupazioni, sono commisurate ad anno solare e vanno0 pagate anticipatamente entro il 31 gennaio.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

In base all'art. 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 1 ter della legge 29.03.95 n.95, la tassa, se di importo superiore a Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può

essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenze rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 507/93.

Ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera e) della legge n.549/95, la tassa non è dovuta qualora l'ammontare complessivo annuo della medesima per ogni singolo contribuente non sia superiore a Euro 10,33.

### **Art. 31** **Penalità, indennità, sanzioni**

*(L'art. 63 del D.Lgs. 446/1997 non prevede sanzioni per ritardato o omesso versamento, tuttavia appare opportuno prevedere forme di maggiorazione del canone quali, appunto, penalità al fine di ridurre le inadempienze )*

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 3%.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone dovuto maggiorato del 50 (*fino al 50%*), considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al (fino al doppio) dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.
4. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
  - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
  - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
  - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.
5. La sanzione irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art.28 del D.Lgs.114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.



7. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 3,00.

### **Art. 32**

#### **Definizione agevolata della penale**

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
  - a. al 30% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
  - b. al 30% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

### **Art. 33**

#### **Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento**

1. L'Ufficio Comunale effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art.27 per quanto riguarda le occupazioni abusive.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art.30.

### **Art. 34**

#### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata mediante ingiunzione fiscale prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.
2. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi il Responsabile del Servizio può concedere, previa espressa e motivata richiesta dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea oggettiva difficoltà economica debitamente documentata, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto e non al totale iscritto a ruolo, così indicate:
  - fino a €. 258,23 nessuna rateizzazione;
  - da €. 258,23 fino a €. 1.000,00 n. 6 rate mensili;
  - oltre €. 1.000,00, n. 12 rate mensili.

3. Se l'importo di cui viene richiesta la rateizzazione è superiore a €.1.500,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo il termine di pagamento dell'ultima rata stabilita; la suddetta polizza non dovrà prevedere la clausola del beneficio di escussione nei confronti del debitore principale da parte del creditore stesso. La garanzia dovrà essere prestata, pena il diniego dell'istanza di rateizzazione, unicamente da istituti di credito o assicurativi autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni e ciò dovrà risultare espressamente nel testo della polizza stessa. Il debitore garantito entro 15 giorni dalla comunicazione del piano di rateizzazione dovrà far pervenire la polizza fidejussoria in originale pena l'archiviazione del procedimento e l'impossibilità di presentare una nuova richiesta. Esauriti regolarmente gli effetti della polizza l'Ufficio Comunale a restituirà all'istituto emittente.

Con atto motivato del Responsabile del Servizio può essere esclusa la prestazione della garanzia medesima; la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva; sarà cura dell'Ufficio competente verificare per iscritto presso l'Agente della Riscossione il mancato inizio della procedura esecutiva stessa. In caso di mancato pagamento della prima o di 2 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia precedentemente citata questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni. L'Ufficio Comunale competente entro 7 giorni dalla ricezione dell'istanza di rateizzazione, ovvero dalla ricezione dei documenti integrativi, procederà a comunicare all'interessato l'esito della richiesta stessa.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese; sulle somme oggetto di rateizzazione si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 comma 1 del DPR 602/73 modificato. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza, il contribuente è soggetto all'applicazione a cura dell'Agente della Riscossione degli interessi di mora.

### **Art. 35** **Rimborsi**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di 5 anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.

2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a €. 3,00.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998.

## **CAPO QUINTO**

### **Norme finali – Pubblicità – Entrata in vigore**

---

#### **Art. 36** **Norme Finali**

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del presente Canone.

#### **Art. 37** **Pubblicità**

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici Finanziari e sul sito internet di questo Comune.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

#### **Art. 38** **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

## ALLEGATO “A”

Specificare l’elenco delle vie e la relativa categoria che si intende attribuite

## ALLEGATO “A”

Specificare l’elenco delle vie e la relativa categoria che si intende attribuite

N.	ELENCO DELLE VIE	CATEGORIA ATTRIBUITA
1	Tutte le strade , gli spazi ed aree pubbliche ricadenti nella zona di Marina di Casal Velino , con inizio dal Bivio di Casal Velino	PRIMA
2	Tutte le strade, gli spazi ed aree pubbliche ricadenti nella zona del Bivio di Acquavella, Vallo Scalo e Verduzio	SECONDA
3	Tutte le strade, gli spazi ed aree pubbliche ricadenti nella zana di casal Velino Capoluogo , Frazione Acquavelle e zone non indicate nelle categorie I^ e II^	TERZA

## ALLEGATO "B"

Specificare l'elenco delle vie dei relativi Mercati che si intende attribuite

N.	ELENCO DELLE VIE	CATEGORIA ATTRIBUITA
1	Piazza Col. Lista – Cvelino	Terza
2	Piazza S. Antonio -. Acquavella	Terza
3	Piazzale Porto – Marina	Prima
4	Canale Tufolo – Marina	Prima
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		

## IL SINDACO

Introduce l'argomento proponendo di esaminare ed integrare alcuni articoli che devono essere completati e sottoponendo a votazione prima ciascun articolo in argomento e, quindi, il Regolamento nella sua interezza ;

Si procede, quindi, alla lettura degli articoli che necessitano di integrazione e/o modifica come di seguito indicati:

### ART. 29 - ESCLUSIONE DALLA TASSA

Si propone la conferma della tassa per tende o simili, fisse o retrattili

Si passa alla votazione che dà esito UNANIME

Di poi, si procede alla votazione per l'approvazione del Regolamento nella sua interezza così come integrato e/o modificato che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli N.9

Astenuti N.2 (Giordano Pasquale e D' Aiuto Daniele)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito dell'eseguita votazione;

Preso atto dei pareri di cui alla proposta

### **DELIBERA**

1) Di approvare, come in effetti si approva, il "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" così come integrato e modificato che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

2) di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Finanziari affinché provveda agli adempimenti previsti dall'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, secondo le modalità di cui alla Circolare Ministero delle Finanze n.101/E del 17 aprile 1998.

3) di revocare la deliberazione consiliare n. 76 del 7.12.1998.

**COMUNE DI CASAL VELINO**  
*(Provincia di Salerno)*

Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI  
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**



## INDICE

<b>Capo Primo</b>	<b>NORME GENERALI</b>
<i>Art. 1</i>	<i>Istituzione del canone</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Tipologia delle occupazioni e durata</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Oggetto del canone ed esclusioni</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetti obbligati al pagamento del canone</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Responsabile gestionale del canone</i>
<b>Capo Secondo</b>	<b>PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO</b>
<i>Art. 7</i>	<i>Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Domanda di concessione o autorizzazione</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Rilascio della concessione o autorizzazione</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Contenuto della concessione o autorizzazione</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Obblighi del titolare del provvedimento</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Rinuncia all'occupazione</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Decadenza della concessione o autorizzazione</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Nuova concessione o autorizzazione per subentro</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Rinnovo della concessione o autorizzazione</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Occupazioni d'urgenza</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Occupazioni abusive</i>
<b>Capo Terzo</b>	<b>TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE</b>
<i>Art. 19</i>	<i>Misura delle occupazioni</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Determinazione della tariffa di base</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Determinazione del canone</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi</i>
<b>Capo Quarto</b>	<b>AGEVOLAZIONI – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSI</b>
<i>Art. 25</i>	<i>Agevolazioni</i>

<i>Art. 26</i>	<i>Modalità e termini di pagamento</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Penalità, indennità, sanzioni</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Definizione agevolata della penale</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Rimborsi</i>
<b>Capo Quinto</b>	<b>NORME FINALI – PUBBLICITA’ - ENTRATA IN VIGORE</b>
<i>Art. 32</i>	<i>Norme Finali</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Pubblicità</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Entrata in vigore</i>
<b>Allegato A</b>	<b>Categorie Vie - Elenco</b>
<b>Allegato B</b>	<b>Categorie Mercati– Elenco</b>

# CAPO PRIMO

## Norme generali

### Art. 1

#### Istituzione del Canone

2. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

### Art. 2

#### Oggetto del regolamento

3. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
4. In particolare vengono disciplinate:
  - le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
  - la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
  - le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
  - le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
  - le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
  - la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
  - i rimborsi e le relative procedure.

### Art. 3

#### Tipologia delle occupazioni e durata

5. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
6. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
7. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del

rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno.

8. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

#### Art. 4

#### Oggetto del Canone ed esclusioni

5. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
6. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.
7. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.
8. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:  
*(l'elenco che segue è puramente indicativo dal momento che l'art. 63 del D. Lgs. 446/1997 lascia la più ampia discrezionalità)*

a)	Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
b)	Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
c)	Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
d)	Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
e)	Occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari.
f)	Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
g)	Occupazioni effettuate con tende solari.
h)	Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersona.
i)	Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
l)	Occupazioni di aree cimiteriali.
m)	Occupazioni con distributori automatici di sigarette e prodotti vari, cassette postali.
n)	Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.

o)	Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
p)	Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore.
q)	Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.
r)	Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi.
s)	Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.
t)	Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A. S. L. e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazioni;
u)	Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.
v)	Occupazioni di suolo, sotto/soprasuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto disposto all'art. 20, commi 2, 3, 4 e 5.
z)	Occupazioni di soprasuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
aa)	Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune.
bb)	Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
cc)	Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
dd)	Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
ee)	Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.

## **Art. 5**

### **Soggetti obbligati al pagamento del Canone**

4. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.

5. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il Canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguali dai titolari delle licenze.
6. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

#### **Art. 6**

#### **Responsabile gestionale del Canone**

2. Il responsabile della attività gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento è il \_\_\_\_\_  
preposto allo specifico Servizio.

## **CAPO SECONDO**

### **Procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per occupazioni di suolo pubblico**

## **Art. 7**

### **Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione**

4. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.
5. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
6. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

## **Art. 8**

### **Domanda di concessione o autorizzazione**

3. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio Comunale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
4. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve contenere i seguenti elementi:
  - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
  - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
  - indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
  - individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
  - misura dell'occupazione;
  - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
  - dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
4. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione.

## **Art. 9**

### **Rilascio della concessione o autorizzazione**

3. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge a condizione che il Comando di P.M. e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso il competente parere favorevole.
4. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.

#### **Art. 10**

#### **Contenuto della concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
  - i. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
  - j. codice fiscale o partita I.V.A.;
  - k. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
  - l. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
  - m. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
  - n. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
  - o. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
  - p. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
2. Al provvedimento, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art. 6.

#### **Art. 11**

#### **Obblighi del titolare del provvedimento**

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
  - k. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionari o autorizzati;
  - l. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento;
  - m. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;



- n. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate
- o. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- p. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- q. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
- r. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- s. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- t. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di anni 5 (cinque) annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;

## **Art. 12**

### **Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione**

6. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
7. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
8. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
9. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.
10. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

**Art. 13**  
**Rinuncia all'occupazione**

5. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
6. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
7. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.
8. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art.27 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

**Art. 14**  
**Decadenza della concessione o autorizzazione**

3. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
  - d. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
  - e. in caso di mancato pagamento del Canone
  - f. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
4. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

## **Art. 15**

### **Nuova concessione o autorizzazione per subentro**

5. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
6. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
7. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
8. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

## **Art. 16**

### **Rinnovo della concessione o autorizzazione**

4. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
5. La domanda di cui al comma 1° dovrà essere prodotta almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
6. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

## **Art. 17**

### **Occupazioni d'urgenza**

3. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata

dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

4. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
  - d. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
  - e. dare immediata, e comunque non oltre un'ora prima dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
  - f. presentare la domanda di cui all'art. 8 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
4. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

#### **Art. 18** **Occupazioni abusive**

4. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
5. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
6. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.

# CAPO TERZO

## Tariffa – Determinazione del canone e criteri di applicazione

### Art. 19 Misura delle occupazioni

7. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq.
8. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
9. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro,. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
10. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
11. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 22 ed il totale è arrotondato al metro superiore.
12. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

A	<b>PASSO CARRABILE</b>
	Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni.

<b>B</b>	<b>ACCESSO A RASO</b>
	Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.
<b>C</b>	<b>OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO</b>
	Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
<b>D</b>	<b>AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI</b>
	Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
<b>E</b>	<b>AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO</b>
	Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.
<b>F</b>	<b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTI</b>
	Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.
<b>G</b>	<b>AREE MERCATALI E POSTEGGI</b>
	Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
<b>H</b>	<b>OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.</b>

	Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
<b>I</b>	<b>OCCUPAZIONI ECCEDENTI 1.000 MQ.</b>
	Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

### **Art. 20**

#### **Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali**

2. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n.3 categorie di cui agli allegati "A" e "B".

### **Art. 21**

#### **Determinazione della tariffa di base**

3. La tariffa base, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è comprensiva del valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività:

<b>A</b>	<b>OCCUPAZIONI TEMPORANEE</b>
	Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato è di: 1 <sup>^</sup> categoria = €0,77 2 <sup>^</sup> categoria = € .0,67 3 <sup>^</sup> categoria = €0,52
<b>B</b>	<b>OCCUPAZIONI PERMANENTI</b>
	Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa annua per metro quadrato è di : 1 <sup>^</sup> categoria = €26,34 2 <sup>^</sup> categoria = € .21,17 3 <sup>^</sup> categoria = € 17,56

4. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa base corrispondente alla categoria più elevata.

### **Art. 22**

#### **Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento**

Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

La tassa, con i criteri e le misure dello spazio occupato di cui ai precedenti artt. 18 e 19, si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

4. fino a 6 ore - riduzione del 75 per cento della tariffa base;
5. fino a 12 ore - riduzione del 50 per cento della tariffa base;
6. oltre le 12 ore e fino a 24 ore - tariffa intera -

Per le occupazioni temporanee si applica:

3. fino a 14 giorni tariffa intera;
4. oltre 14 giorni e fino ai 90 giorni il 50 per cento di riduzione

### **Art. 23**

#### **Maggiorazioni della tassa**

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento (*aumento massimo 50%*).

Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanea di carattere ordinario senza alcuna maggiorazione. (*aumento massimo 30%*).

### **Art. 24**

#### **Riduzioni della tassa permanente**

In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

9. Ai sensi dell' art. 42 comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
10. Ai sensi dell'art. 44 comma 1, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera c, la tariffa è ridotta fino del 30% (la tariffa può essere ridotta fino a 1/3);
11. Ai sensi dell'art 44 comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;
12. Ai sensi dell'art. 44 comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
13. Ai sensi dell'art. 44 comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dall'art.20 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
14. Ai sensi dell'art. 44 comma 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo comma dell'art. 28 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello



segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%(la tariffa può essere ridotta fino al 10%);

15. Ai sensi dell'art. 44 comma 9, la tariffa è ridotta al 10 per cento (la tariffa può essere ridotta fino al 10% ) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
16. Ai sensi dell'art. 44 comma 10, per i passi carrai di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30%(la tariffa può essere ridotta fino al 30%).

## **Art. 25**

### **Passi carrai- affrancazione dalla tassa**

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

## **Art. 26**

### **Riduzioni tassa temporanea**

9. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
10. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 30 per cento (*la tariffa può essere ridotta fino a 1/3*).
11. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 70 per cento (*riduzione minima da applicare alla tariffa 70%*) e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.
12. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
13. La tariffa base per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 50(*riduzione massima da applicare alla tariffa 50%*) per tutte le categorie di cui all'ultimo comma del precedente articolo 15 del presente Regolamento.
14. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.
15. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante

convenzione, su apposito modulo predisposto dal Comune, a tariffa ridotta del 50 per cento.

16. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

#### **Art. 27**

#### **Occupazione realizzate con cavi condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio**

La tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è stabilito forfetariamente in € 0,774 (fino a 20.000 abitanti € 0,774 ) per utenza ed è commisurata al numero complessivo delle utenze riferite al 31.12 dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT rilevati al 31.12 dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,45. La medesima misura di tariffa annua è dovuta dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

## **CAPO QUARTO**

### **Agevolazioni - Modalità e termini di pagamento - Sanzioni - Diffida ad adempiere – Ingiunzione di pagamento - Riscossione coattiva - Rimborsi**

#### **Art. 28** **Esenzione dalla tassa**

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15/11/1993 n. 507:

8. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni Provincie, Comuni, Consorzi ed Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c. D.P.R. n. 917/86 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
9. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
10. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
11. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
12. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
13. Le occupazioni di aree cimiteriali.
14. Gli accessi carrabili e le aree di sosta destinati ai soggetti portatori di handicap.

Sono altresì esonerati, ai sensi del comma 67 - art. 3 della legge 549/95, dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

## **Art. 29**

### **Esclusione dalla tassa**

Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Ai sensi dell'art. 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale.

Ai sensi dell'art 42 comma 4 del D.Lgs. 507/93, così come indicato dalla legge 549 del 28/12/1995 comma 59 articolo 3, non si fa luogo alla tassazione, eccettuato il caso di cumulabilità di superficie di cui all'articolo 18, delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Ai sensi del comma 62 dell'art. 3 della Legge 549/95, la tassa non si applica per occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi"

Ai sensi dell'art. 3 lett. b) del comma 63 della Legge 549 del 28/12/1995, sono esonerate dalla tassa le aree permanentemente destinate a parcheggio a pagamento su cui viene corrisposto il canone di concessione.

## **Art. 30**

### **Modalità e termini di pagamento**

Per le occupazioni permanenti la prima rata della tassa va pagata al rilascio della concessione e/o autorizzazione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo.

Le successive annualità , in mancanza di variazioni nelle occupazioni, sono commisurate ad anno solare e vanno0 pagate anticipatamente entro il 31 gennaio.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

In base all'art. 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 1 ter della legge 29.03.95 n.95, la tassa, se di importo superiore a Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31

luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenze rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 507/93.

Ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera e) della legge n.549/95, la tassa non è dovuta qualora l'ammontare complessivo annuo della medesima per ogni singolo contribuente non sia superiore a Euro 10,33.

### **Art. 31**

#### **Penalità, indennità, sanzioni**

*(L'art. 63 del D.Lgs. 446/1997 non prevede sanzioni per ritardato o omesso versamento, tuttavia appare opportuno prevedere forme di maggiorazione del canone quali, appunto, penalità al fine di ridurre le inadempienze )*

8. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 3%.
9. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone dovuto maggiorato del 50(fino al 50%), considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
10. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al (fino al doppio) dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.
11. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
  - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
  - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
  - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.
12. La sanzione irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
13. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art.28 del D.Lgs.114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.
14. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 3,00.

## **Art. 32**

### **Definizione agevolata della penale**

2. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
  - c. al 30% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
  - d. al 30% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

## **Art. 33**

### **Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento**

3. L'Ufficio Comunale effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art.27 per quanto riguarda le occupazioni abusive.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art.30.

## **Art. 34**

### **Riscossione coattiva**

3. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata mediante ingiunzione fiscale prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.
4. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi il Responsabile del Servizio può concedere, previa espressa e motivata richiesta dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea oggettiva difficoltà economica debitamente documentata, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto e non al totale iscritto a ruolo, così indicate:
  - fino a €. 258,23 nessuna rateizzazione;
  - da €. 258,23 fino a €. 1.000,00 n. 6 rate mensili;
  - oltre €. 1.000,00, n. 12 rate mensili.
4. Se l'importo di cui viene richiesta la rateizzazione è superiore a €.1.500,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che copra

l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo il termine di pagamento dell'ultima rata stabilita; la suddetta polizza non dovrà prevedere la clausola del beneficio di escussione nei confronti del debitore principale da parte del creditore stesso. La garanzia dovrà essere prestata, pena il diniego dell'istanza di rateizzazione, unicamente da istituti di credito o assicurativi autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni e ciò dovrà risultare espressamente nel testo della polizza stessa. Il debitore garantito entro 15 giorni dalla comunicazione del piano di rateizzazione dovrà far pervenire la polizza fidejussoria in originale pena l'archiviazione del procedimento e l'impossibilità di presentare una nuova richiesta. Esauriti regolarmente gli effetti della polizza l'Ufficio Comunale a restituirà all'istituto emittente.

Con atto motivato del Responsabile del Servizio può essere esclusa la prestazione della garanzia medesima; la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva; sarà cura dell'Ufficio competente verificare per iscritto presso l'Agente della Riscossione il mancato inizio della procedura esecutiva stessa. In caso di mancato pagamento della prima o di 2 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia precedentemente citata questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni. L'Ufficio Comunale competente entro 7 giorni dalla ricezione dell'istanza di rateizzazione, ovvero dalla ricezione dei documenti integrativi, procederà a comunicare all'interessato l'esito della richiesta stessa.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese; sulle somme oggetto di rateizzazione si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 comma 1 del DPR 602/73 modificato. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza, il contribuente è soggetto all'applicazione a cura dell'Agente della Riscossione degli interessi di mora.

### **Art. 35** **Rimborsi**

6. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di 5 anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
7. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le

motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.

8. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
9. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a €. 3,00.
10. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998.



## **CAPO QUINTO**

### **Norme finali – Pubblicità – Entrata in vigore**

---

#### **Art. 36** **Norme Finali**

2. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del presente Canone.

#### **Art. 37** **Pubblicità**

3. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici Finanziari e sul sito internet di questo Comune.
4. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

#### **Art. 38** **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

## ALLEGATO “A”

Specificare l’elenco delle vie e la relativa categoria che si intende attribuite

## ALLEGATO “A”

Specificare l’elenco delle vie e la relativa categoria che si intende attribuite

N.	ELENCO DELLE VIE	CATEGORIA ATTRIBUITA
1	Tutte le strade , gli spazi ed aree pubbliche ricadenti nella zona di Marina di Casal Velino , con inizio dal Bivio di Casal Velino	PRIMA
2	Tutte le strade, gli spazi ed aree pubbliche ricadenti nella zona del Bivio di Acquavella, Vallo Scalo e Verduzio	SECONDA
3	Tutte le strade, gli spazi ed aree pubbliche ricadenti nella zana di casal Velino Capoluogo , Frazione Acquavelle e zone non indicate nelle categorie I <sup>^</sup> e II <sup>^</sup>	TERZA

## ALLEGATO "B"

Specificare l'elenco delle vie dei relativi Mercati che si intende attribuite

N.	ELENCO DELLE VIE	CATEGORIA ATTRIBUITA
1	Piazza Col. Lista – Cvelino	Terza
2	Piazza S. Antonio -. Acquavella	Terza
3	Piazzale Porto – Marina	Prima
4	Canale Tufolo – Marina	Prima
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		

Letto, approvato e sottoscritto:  
**IL PRESIDENTE**  
F.to **GIORDANO DOMENICO**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to **DI FEO BIAGIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **D.ssa Maria Antonietta Salatto**

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi, *07-07-2008*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to **D.ssa Anna Caruso**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISTRATIVO.

ADDI, *07-07-2008*

**IL RESPONSABILE AA.GG.**

**D.ssa Anna Caruso**

*Anna Caruso*

Si certifica che la sujestesa deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....

Atto non soggetto a controllo.

Addi, .....

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to **d.ssa Anna Caruso**

**TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:**

- **SETTORE.....II..... UFFICIO ... TRIBUTI.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**